

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 159/2013 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2013****relativo all'autorizzazione di un preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio come additivo per mangimi per suini, pollame, bovini, ovini, caprini, conigli e cavalli e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1876/2006 e (CE) n. 757/2007****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Un preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio è stato autorizzato a tempo indeterminato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai suini e alle vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione ⁽³⁾ e per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione ⁽⁴⁾. Il preparato è stato perciò iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suini, alle vacche da latte e ai bovini da ingrasso e, in conformità all'articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione a un nuovo impiego per i suini, il pollame, i bovini, gli ovini, i caprini, i conigli e i cavalli, con la richiesta che l'additivo fosse classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei suoi pareri del 6 settembre 2011 ⁽⁵⁾ e del 24 aprile 2012 ⁽⁶⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato a base di benzoato di sodio, acido

propionico e propionato di sodio non ha effetti nocivi per la salute degli animali o per la salute umana — a condizione che siano adottate misure adeguate per proteggere gli utilizzatori — né per l'ambiente e che il preparato risulta efficace nel conservare i cereali e i mangimi completi. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego del preparato in questione come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, i regolamenti (CE) n. 1876/2006 e (CE) n. 757/2007 vanno modificati di conseguenza.
- (7) Non essendovi ragioni di sicurezza che impongano di applicare immediatamente le modifiche delle condizioni d'autorizzazione è opportuno che le parti interessate dispongano di un periodo transitorio per prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Autorizzazione**

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

*Articolo 2***Modifiche del regolamento (CE) n. 1876/2006**

L'articolo 4 e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1876/2006 sono soppressi.

*Articolo 3***Modifiche del regolamento (CE) n. 757/2007**

L'articolo 1 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 757/2007 sono soppressi.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 126.

⁽⁴⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 43.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2011; 9(9):2357.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012; 10(5):2681.

*Articolo 4***Misure transitorie**

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 14 settembre 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2013 possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: conservanti									
1a700	—	Preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio	Composizione dell'additivo Preparato di: benzoato di sodio 140 g/kg acido propionico: 370 g/kg propionato di sodio: 110 g/kg Acqua: 380 g/kg Caratterizzazione delle sostanze attive Benzoato di sodio (C₇H₅O₂Na) ≥ 99 % dopo essiccazione per 2 ore a 105 °C Acido propionico (C₃H₆O₂) ≥ 99,5 % Propionato di sodio (C₃H₅O₂Na) ≥ 99 % dopo essiccazione per 4 ore a 105 °C Metodo analitico (1) Quantificazione nell'additivo per mangimi: — determinazione del benzoato: cromatografia a fase inversa con rivelatore UV (HPLC-UV), — propionato totale: cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI), — sodio totale: spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869).	Suini Pollame Bovini Ovini Caprini Conigli Cavalli	—	—	10 000	1. L'uso contemporaneo con altre fonti delle sostanze attive non deve superare il tenore massimo autorizzato. 2. Tenore minimo: — cereali con un tenore di umidità ≥ 15 % diversi dai chicchi di granturco: 3 000 mg/kg di cereali, — chicchi di granturco con un tenore di umidità ≥ 15 %: 13 000 mg/kg di chicchi di granturco, — mangime completo con un tenore di umidità ≥ 12 %: 5 000 mg/kg di mangime completo. 3. Tenore massimo in tutti i cereali: 22 000 mg/kg di cereali. 4. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.	14 marzo 2023

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://imm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx